Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 ottobre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1956, n. 1153.

Esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Norvegia, con annesso scambio di Note, concluso ad Oslo il 14 giugno 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale fra l'Italia e la Norvegia, con annesso scambio di Note, concluso ad Oslo il 14 giugno 1955, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1956 — Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 57. — CARLOMAGNO

Accord culturel entre l'Italie et la Norvège

Le Gouvernement italien et le Gouvernement norvégien, désireux de conclure un Accord destiné à promouvoir l'entente mutuelle entre les deux peuples, par le moyen de coopération et d'échange dans le domaine culturel, ont, en conséquence, nommé à cette fin des plénipotentiaires qui, dûment mandatés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les Parties Contractantes développeront dans la mesure du possible les relations entre les deux Pays dans le domaine scientifique, littéraire, artistique, universitaire et scolaire, ainsi que la compréhension des institutions et de la vie sociale.

Article 2

En vue d'atteindre les buts énoncés dans l'article 1er les Parties Contractantes favoriseront, si possible par l'octroi de bourses, l'échange de représentants d'institutions et d'organisations scientifiques, scolaires et culturelles. Elles encourageront également des manifestations culturelles de tout genre ayant trait à l'autre Pays.

Article 3

Il sera constitué, en vue de l'application du présent Accord, une Commission-Mixte permanente comprenant quatre membres. Cette Commission comprendra deux

Sections: l'une composée de membres italiens et siégeant à Rome, l'autre composée de membres norvégiens et siégeant à Oslo. Chaque section comprendra deux membres désignés par les gouvernements respectifs.

La Commission-Mixte permanente se réunira en séance plénière chaque fois que la nécessité s'en fera sentir et au moins une fois par an, alternativement en Italie et en Norvège. La Présidence sera assurée par un membre de la Commission appartenant au pays dans lequel se tient la réunion. L'agent diplomatique de l'autre Partie Contractante ou son représentant pourra être invité à prendre part aux déliberations de la Commission.

La Commission-Mixte pourra, de chaque côté, s'adjoindre des experts à titre de conseillers techniques.

Article 4

Le présent Accord sera ratifié. Il entrera en vigueur immédiatement après l'échange des instruments de ratification. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, il pourra toujours être dénoncé par l'un ou l'autre des Gouvernements Contractants avec un préavis de six mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait en double exemplaire, à Oslo le 14 juin 1955.

CARLO A. DE VERA — HALVARD LANGE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Oslo, le 14 juin 1955

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'art. 3 de l'Accord culturel signé en date d'aujourd'hui et ayant pour objet la Commission Mixte permanente constituée en vue de son application, j'ai l'honneur de Vous proposer que les pouvoirs de cette Commission soient fixés selon les dispositions suivantes:

1) La Commission Mixte étudiera les moyens les plus utiles pour atteindre les buts énoncés aux articles 1 et 2 de l'Accord culturel italo-norvégien signé à Oslo le 14 juin 1955.

2) Les propositions de la Commission seront soumises aux Gouvernements contractants à fin de parvenir à leur réalisation.

Je Vous serai gré de bien vouloir me faire connaître si le Gouvernement norvégien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

DE VERA

A Son Excellence
Monsieur HALVARD LANGE
Ministre des Affaires Etrangères de Norvège — OSLO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Oslo, le 14 juin 1955

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Me référant à l'art. 3 de l'Accord culturel signé en date d'aujourd'hui et ayant pour objet la Commission Mixte permanente constituée en vue de son application, j'ai l'honneur de Vous proposer que les pouvoirs de cette Commission soient fixés selon les dispositions suivantes:

1) La Commission Mixte étudiera les moyens les plus utiles pour atteindre les buts énoncés aux articles 1 et 2 de l'Accord culturel italo-norvégien signé à Oslo le 14 juin 1955.

2) Les propositions de la Commission seront soumises aux Gouvernements contractants à fin de parvenir à leur réalisation.

Je Vous serai gré de bien vouloir me faire connaître si le Gouvernement norvégien est d'accord sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement norvégien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

HALVARD LANGE

A Son Excellence
Monsieur le Duc DE VERA D'ARAGONA
Ministre d'Italie — OSLO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1956, n. 1154.

Determinazione del confine tra i comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure (Genova).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 420, con il quale i comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure, già fusi in unico ente con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 111, vennero ricostituiti in Comuni autonomi con la circoscrizione territoriale preesistente al 1928, ad eccezione della frazione di Poggio Favara che fu aggregata al comune di Bogliasco;

Considerato che nel precitato decreto legislativo fu omessa la determinazione del confine tra i ricostituiti comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure;

Considerato, altresì, che la delimitazione confinaria tra i Comuni in questione deve essere attuata con decreto Presidenziale, a' termini del combinato disposto degli articoli 32, primo comma, e 35 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Bogliasco e di Pieve Ligure e del Consiglio provinciale di Genova, rispettivamente n. 17/55 del 17 marzo 1955, n. 10 del 22 marzo 1955 e n. 23057 del 19 dicembre 1955, con le quali è stato espresso parere in ordine al nuovo confine tra i Comuni predetti;

Considerato che, in mancanza di accordo tra le Amministrazioni comunali interessate, si è reso necessario affidare all'Ufficio del genio civile di Genova l'incarico di determinare il nuovo confine;

Viste le determinazioni dell'Ufficio del genio civile, formanti oggetto del progetto di delimitazione 30 novembre 1954;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli di legge citati nel contesto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il confine tra i comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure, in provincia di Genova, è determinato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1155.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, n. 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826, e 31 dicembre 1947, n. 1870, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354; 19 luglio 1955, n. 762; 31 agosto 1955, n. 913; 20 settembre 1955, n. 938 e 20 giugno 1956, n. 727;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è sostituito dal seguente:

1) Diritto della navigazione;
2) Diritto industriale;
3) Diritto amministrativo;
4) Diritto processuale civile;
5) Diritto internazionale;
6) Demografia;
7) Economia dei trasporti;
8) Tecnica del commercio internazionale;
9) Diritto tributario;
10) Statistica aziendale;
11) Storia delle dottrine economiche e finanziarie;
12) Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
13) Contabilità nazionale.

Art. 19. — L'insegnamento di matematica generale deve considerarsi propedeutico anche agli insegnamenti di statistica (1° anno) e di ragioneria (1° anno).

Art. 39. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è sostituito dal seguente:

1) Chimica organica;
2) Fisica tecnica;
3) Elettrotecnica;
4) Onde elettromagnetiche;
5) Radioattività;
6) Astronomia;
7) Mineralogia;
8) Geodesia;
9) Fisica terrestre;
10) Calcolo delle probabilità;
11) Spettroscopia;
12) Meccanica superiore.

Art. 40. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è sostituito dal seguente:

1) Matematiche superiori;
2) Matematiche complementari;
3) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Teoria delle funzioni;
6) Teoria dei numeri;
7) Geometria differenziale;
8) Geometria algebrica;
9) Fisica teorica;
10) Fisica superiore;
11) Meccanica superiore;
12) Astronomia;
13) Geodesia;
14) Topologia;
15) Storia delle matematiche.

Art. 41. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è sostituito dal seguente:

1) Matematiche superiori;

2) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
3) Calcolo delle probabilità;
4) Teoria delle funzioni;
5) Geometria differenziale;
6) Geometria superiore;
7) Meccanica superiore;
8) Meccanica statica;
9) Topologia;
10) Fisica matematica;
11) Fisica tecnica,
12) Fisica terrestre;
13) Mineralogia;
14) Storia delle matematiche;
15) Elettrotecnica;
16) Onde elettromagnetiche;
17) Astronomia;
18) Geodesia.

Art. 42. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è sostituito dal seguente:

1) Biologia generale;
2) Istologia ed embriologia;
3) Chimica fisica;
4) Paleontologia;
5) Antropologia;
6) Etnologia;
7) Idrobiologia e pescicultura;
8) Entomologia agraria;
9) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
10) Patologia vegetale;
11) Genetica;
12) Geografia fisica;
13) Geochimica;
14) Petrografia;
15) Vulcanologia;
16) Fisica terrestre e climatologia;
17) Oceanografia;
18) Igiene;
19) Statistica;
20) Chimica biologica;
21) Biologia delle razze umane;
22) Fisiologia vegetale.

Art. 46. — Il punto *e*), concernente le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in scienze naturali è sostituito dal seguente:

« *e*) per la laurea in scienze naturali:

l'esame di primo anno di zoologia e botanica deve precedere gli esami di fisiologia generale e di anatomia comparata. L'esame di mineralogia deve precedere quello di geologia. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di mineralogia ».

Art. 57 — L'insegnamento di « architettura tecnica », fondamentale del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria — Sezione di ingegneria civile — è biennale.

Gli articoli dal n. 58 al n. 68, riguardanti l'ordinamento della Facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 58. — Gli allievi della Sezione civile dovranno iscriversi ai corsi di due almeno fra gli insegnamenti complementari elencati nel precedente articolo; gli allievi della Sezione industriale dovranno seguire sei almeno fra detti insegnamenti complementari. In nessun caso potranno seguirsi, come « complementari », insegnamenti che siano compresi fra quelli fondamentali della Sezione prescelta.

Art. 59. — Tutti gli insegnamenti, complementari e fondamentali, sono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, integrate da esercitazioni pratiche e visite.

Le esercitazioni e le visite fanno parte dei rispettivi corsi e sono obbligatorie.

Art. 60. — La Facoltà stabilisce anno per anno il piano di studi consigliato per ogni sottosezione, con particolare riguardo alle materie complementari. Gli studenti che intendano seguire un piano differente da quello consigliato debbono darne comunicazione per iscritto, al preside della Facoltà, specificando i motivi della diversa scelta.

Art. 61. — Ogni allievo, per essere ammesso agli esami di laurea, deve aver superato tutti gli esami delle materie fondamentali obbligatorie per la sezione e sottosezione alla quale è iscritto, nonchè gli esami delle materie complementari indicate, per la stessa sezione e sottosezione, nel piano di studi consigliato dalla Facoltà (o direttamente prescelto con le modalità di cui nel precedente articolo) nel numero minimo specificato dall'art. 58.

Art. 62. — Per gli esami del triennio di applicazione sono stabilite le seguenti precedenze obbligatorie:

a) l'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quello di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, costruzioni stradali e ferroviarie, costruzioni idrauliche, costruzione di ponti, costruzioni di macchine, costruzioni aeronautiche e arte mineraria;

b) l'esame di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli di macchine, costruzione di macchine, disegno di macchine e progetti, costruzione di macchine elettriche, tecnologie generali;

c) l'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di macchine, idraulica, aerodinamica, arte mineraria;

d) l'esame di architettura tecnica 1° anno, quello di architettura tecnica 2° anno.

Quest'ultimo deve precedere quello di architettura e composizione architettonica;

e) l'esame di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici;

f) l'esame di elettrotecnica deve precedere quelli di impianti industriali elettrici, costruzione di macchine elettriche, misure elettriche, radiotecnica e arte mineraria;

g) l'esame di elementi di macchine deve precedere l'esame di costruzione di macchine, e questo deve precedere l'esame di disegno di macchine e progetti;

h) l'esame di macchine deve precedere quelli di disegno di macchine e progetti e di arte mineraria;

i) l'esame di tecnologie generali deve precedere quelli di tecnologie speciali e di impianti industriali meccanici;

l) l'esame di aerodinamica deve precedere quello di costruzioni aeronautiche.

Art. 63. — Gli esami di profitto debbono essere sostenuti per singole materie, o per singole parti di esse ove le materie stesse siano svolte in corsi biennali.

Detti esami potranno consistere in interrogazioni orali, prove scritte, discussioni su esercitazioni svolte durante il corso, in prove grafiche, pratiche e sperimentali.

Le prove scritte, grafiche, pratiche e sperimentali possono svolgersi sia individualmente che per gruppi o collettivamente.

Per essere ammessi agli esami di profitto gli allievi debbono avere ottenuto dai rispettivi insegnanti le firme attestanti la loro frequenza alle lezioni e alle esercitazioni.

Art. 64. — Gli aspiranti alla laurea (studenti del 5° anno o studenti fuori corso) che abbiano superato gli esami fondamentali del 3° e 4° anno, dovranno presentare, entro i termini che saranno stabiliti anno per anno dal Consiglio di facoltà, apposita domanda al preside specificando:

1) il tipo di laurea cui aspirano;

2) la materia o il gruppo di materie in cui intendono svolgere la tesi ed eventualmente l'argomento di questa;

3) gli esami superati e le corrispondenti votazioni.

Le domande di cui sopra saranno prese in esame dal Consiglio di facoltà che assegnerà la tesi e designerà il relatore.

Nel caso che il candidato intenda presentare una tesi assegnata e svolta presso altre Università, egli deve chiederne l'autorizzazione con apposita domanda, sulla quale deciderà pure il Consiglio di facoltà.

Art. 65. — L'esame di laurea consisterà:

a) in una prova scritta nel campo della specializzazione prescelta;

b) in una prova orale a carattere generale;

c) nella discussione della tesi (progetto corredato da tavole grafiche, calcoli e relazione illustrativa).

Art. 66. — Ai laureati in ingegneria che aspirano al conseguimento di un'altra laurea in ingegneria, in altra sottosezione, si concede l'iscrizione al 3° anno di applicazione.

Art. 67 — Ai laureati in matematica o in matematica e fisica, sarà concessa l'iscrizione al 2° anno di applicazione, con l'obbligo di superare i residui esami del biennio propedeutico di ingegneria, prima di sostenere quelli del corso di applicazione e di seguire il piano di studi che verrà singolarmente stabilito dal rettore su proposta della Facoltà.

Art. 68. — Lo studente regolarmente iscritto in una delle sottosezioni può ottenere il passaggio ad un'altra, purchè ne faccia domanda entro il 31 dicembre.

Le modalità della nuova carriera scolastica saranno determinate caso per caso dal rettore su proposta della Facoltà.

Art. 69. — Gli allievi ingegneri che domandino di essere iscritti nella Facoltà di Palermo, provenendo da altre Università con foglio di congedo, dovranno nella domanda d'iscrizione precisare l'ulteriore corso di studi che desiderano seguire nella nuova sede. Su tale domanda si dovrà pronunciare il Consiglio di facoltà, che potrà raccomandare all'interessato opportune modifiche od integrazioni al corso di studio come sopra specificato in relazione ai programmi di insegnamento svolti presso la Facoltà di Palermo.

I richiedenti potranno essere sottoposti ad un preventivo colloquio culturale.

Per gli esami complementari da superare non è necessaria la iscrizione al corso, qualora lo studente abbia già ottenuta la firma di frequenza nell'Università di provenienza, e l'insegnamento sia effettivamente impartito nella Facoltà di Palermo. Ove manchi questo insegnamento e la Facoltà dichiari di non potere o di non volere costituire la Commissione di esame, lo studente è tenuto ad iscriversi ripetente.

Art. 70. — A norma dell'art. 144, secondo comma testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, possono essere iscritti al triennio di applicazione per la laurea in ingegneria i tenenti in servizio permanente effettivo provenienti dalla scuola di applicazione di artiglieria e del genio: se del genio al 3° anno di applicazione; se di artiglieria al 2° anno di applicazione.

Il rettore, su proposta della Facoltà, stabilirà caso per caso il piano di studi.

L'art. 85, riguardante l'ordinamento del corso di specializzazione in studi coloniali, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 58. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 settembre 1956, n. 1156.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, n. 323; 24 ottobre 1942, n. 1597, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529; 10 febbraio 1953, n. 384; 30 luglio 1953, n. 715; 24 settembre 1954, n. 1205; 14 marzo 1955, n. 345; 24 luglio 1955, n. 798 e 28 giugno 1956, n. 891;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 44. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

1) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
2) Storia della letteratura nord-americana;
3) Filologia medioevale ed umanistica;
4) Storia della pedagogia;
5) Storia della letteratura centro e sud-americana.

Art. 79. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

a) *indirizzo organico-biologico*:

1) Storia della chimica;
2) Chimica macromolecolare (contrassegnato con asterisco);
3) Chimica organica superiore (contrassegnato con asterisco);
4) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche.

b) *indirizzo inorganico-chimico-fisico*:

1) Complementi di matematiche (corso speciale per chimici);
2) Chimica fisica tecnica (contrassegnato con asterisco);
3) Storia della chimica.

Art 82. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

1) Chimica nucleare con esercitazioni (contrassegnato con asterisco);
2) Chimica macromolecolare;
3) Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
4) Chimica fisica tecnica (contrassegnato con asterisco);
5) Chimica analitica applicata.

Nell'elenco degli insegnamenti medesimi è soppresso l'insegnamento di « radiochimica ».

Art. 88. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:

1) Matematiche superiori;
2) Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;
3) Calcoli numerici e grafici;
4) Storia delle matematiche.

Art. 91. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:

1) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
2) Storia delle matematiche;
3) Algebra superiore.

Art. 94. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « vulcanologia ».

Art. 100. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

15) Geologia degli idrocarburi;
16) Cristallochimica;
17) Geologia regionale.

Art. 116. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

1) Microchimica;
2) Chimica farmaceutica applicata.

Art. 125. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria è soppresso l'insegnamento di « organizzazione industriale ».

Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:

38) Organizzazione ed economia industriale;
39) Tecnica della circolazione stradale;
40) Idromeccanica superiore;
41) Ingegneria sanitaria;
42) Termodinamica applicata;
43) Impianti nucleari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 59. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1157.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Tarcisio M., nel comune di Roma, al IV Miglio.

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 1° marzo 1935, integrato con due dichiarazioni, una senza data e l'altra in data 8 giugno 1956, relativo all'erezione della parrocchia di San Tarcisio M., nel comune di Roma, al IV Miglio, e all'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 28. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1158.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Carlo, in Bologna.

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 4 novembre 1937, integrato con altro decreto 20 gennaio 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Carlo, in Bologna, e viene riconosciuta inoltre la personalità giuridica della Chiesa dei Santi Carlo, Ambrogio e Antonio, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1159.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B. M. V., in frazione Collerumiz del comune di Tarcento (Udine).

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° agosto 1955, integrato con postilla del 29 ottobre 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B. M. V., in frazione Collerumiz del comune di Tarcento (Udine) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101. *foglio n.* 30. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1160.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe Cafasso in Palermo, con sede nella Chiesa di Santa Maria allo Spasimo, detta anche di San Giorgio La Kemonia dei Benedettini bianchi.

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 8 maggio 1953, integrato con dichiarazione dell'8 luglio 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe Cafasso in Palermo, con sede nella Chiesa di Santa Maria allo Spasimo, detta anche di San Giorgio La Kemonia dei Benedettini bianchi.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1161.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Curazia o Vicaria parrocchiale autonoma di San Vincenzo de' Paoli, in La Spezia.

N. 1161. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia di La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 15 luglio 1955, integrato con postilla del 25 novembre 1955, relativo all'erezione della Curazia o Vicaria parrocchiale autonoma di San Vincenzo de' Paoli, in La Spezia, e viene riconosciuta inoltre la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Vicaria.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 29. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Biella e Tollegno, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Biella, in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Biella e Tollegno, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Biella, in provincia di Vercelli;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1956 per i comuni di Biella e Tollegno, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Biella, in provincia di Vercelli.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1956
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 24. — RIZZA

(5144)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cessaniti e Vibo Valentia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cessaniti e Vibo Valentia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1956 per i comuni di Cessaniti e Vibo Valentia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1956
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 20. — RIZZA

(5145)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di La Spezia e Riomaggiore, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 111 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di La Spezia e Riomaggiore, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di La Spezia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1956 per i comuni di La Spezia e Riomaggiore, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di La Spezia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1956
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 21. — RIZZA

(5146)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago Bleu al Breuil, sita nell'ambito del comune di Valtournanche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 settembre 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del lago Bleu al Breuil, sita nell'ambito del comune di Valtournanche;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Valtournanche;

Vista l'opposizione prodotta dalla sig.ra Bich Carolina Isolina in Maquignaz, contro la suddetta proposta di vincolo;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire, per le verdi amene colline che circondano il lago, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un eccezionale panorama che ha per sfondo la svettante mole del Cervino;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Valtournanche, confinante a nord per 60 metri ortogonalmente alla strada regionale Châtillon-Breuil; ad est dall'estremo a monte del confine suddetto alla croce dell'Alpe Layet; a sud dalla croce dell'Alpe Layet alla strada regionale Châtillon-Breuil lungo la valletta immediatamente dietro le colline del lago Bleu; ad ovest la strada regionale Châtillon-Breuil, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza alle antichità, monumenti e belle arti della Valle d'Aosta curerà che il comune di Valtournanche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il 9 ottobre 1955 presso la sede dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, debitamente convocata, si è riunita la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno;

1) BREUIL (comune di Valtournanche) vincolo del lago Bleu.

(*Omissis*).

Alle ore 10,30 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che il lago Bleu costituisce, per le verdi amene colline che lo circondano un ammirato quadro naturale di particolare interesse nonchè un cospicuo « belvedere » dal quale può godersi un eccezionale panorama che ha per sfondo la svettante mole del Cervino;

Rilevata la necessità di tutelare tale « belvedere » pubblico ed i terreni antistanti, per evitare che costruzioni non regolate impediscano o pregiudichino la visuale panoramica;

All'unanimità decide di proporre il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, il lago Bleu e le zone circostanti entro i seguenti confini:

nord: per 60 metri ortogonalmente alla strada regionale Châtiilon-Breuil;

est: dall'estremo a monte del confine sopra descritto alla croce dell'Alpe Layet;

sud: dalla croce dell'Alpe Layet alla strada regionale Châtillon-Breuil lungo la valletta immediatamente dietro le colline del lago in oggetto;

ovest: la strada regionale Châtillon-Breuil.

(5128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.), in liquidazione, di Taranto.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore, a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio Provinciale per le Carni di Taranto, posto in liquidazione con decreto prefettizio 15 marzo 1944 convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto.

(5162)

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.), in liquidazione, di Salerno.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore, a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio Provinciale per le Carni di Salerno, posto in liquidazione con decreto prefettizio 5 febbraio 1944 convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno.

(5163)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956, registro n. 40, foglio n. 352, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof. Colleluori Giselda avverso il mancato conferimento della nomina di incarico per l'insegnamento delle materie letterarie presso il Liceo scientifico di Teramo durante l'anno scolastico 1952-53.

(5164)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Terlizzi (Bari) quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.1.B. in data 8 ottobre 1956, del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Terlizzi (Bari) è stato riconosciuto centro che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(5165)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione dell'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Chieti

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1956, registro n. 38, foglio n. 187, è stato modificato l'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Chieti.

(5150)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castel del Rio (Bologna)

Con decreto Ministeriale 15 ottobre 1956, n. 2964, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castel del Rio, approvato con decreto Ministeriale 26 giugno 1950 e prorogato con decreto Ministeriale 18 ottobre 1954, è ulteriormente prorogato fino al 26 giugno 1960.

(5124)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio della grande bonificazione renana, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1475, in data 18 agosto 1956, sono state approvate con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio della grande bonificazione renana, con sede in Bologna, deliberato il 22 giugno 1956, dal Consiglio dei delegati dell'Ente.

(5148)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma Tosco-Laziale									
1	AMATI Alberico fu Romeo	Castelnuovo di Porto	5.74.49	3606	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	1.443.418 —	1.440.000 —	26- 9-53
2	CHIGI Ludovico fu Mario (eredi)	Campagnano	78.12.71	820	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	8.767.019 —	8.765.000 —	6- 8-52
3	DE ANGELIS Giuseppe fu Federico	Campagnano	11.26.13	1760	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	2.162.170 —	2.160.000 —	18-12-52
4	PONTICELLI Alfredo fu Stefano	Grosseto	261.16.84	2808	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	33.243.608 —	33.240.000 —	14- 2-53
5	PONTICELLI Francesco fu Stefano	Grosseto	362.96.66	391	2- 4-52	102 s. o.	2- 5-52	41.469.717 —	41.465.000 —	23- 6-52
6	SOCIETA' ANONIMA « IL PELAGONE », con sede in Milano	Gavorrano	6.55.80	1957	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	610.885 —	610.000 —	15- 1-53
7	UGURGIERI Ugo fu Edgardo	Seggiano	4.84.27	3852	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	339.966 —	335.000 —	19- 9-53
8	VALLE Tito fu Benedetto	Scansano	127.37.82	1780	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	9.142.617 —	9.140.000 —	17-12-52
9	VERDIANI BANDI Caterina di Gino	Piancastagnaio	1185.74.29	1447	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	65.206.409 —	65.205.000 —	1-12-52
10	VERDIANI BANDI Gino fu Arnaldo	Scansano	86.51.10	2865	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53	3.846.032 —	3.845.000 —	6-10-53
11	VERDIANI BANDI Gino fu Arnaldo	Castiglione d'Orcia	219.89.45	4401	28-12-52	19 s. o, 9	24- 1-53	9.510.482 —	9.510.000 —	3-10-53
12	VERDIANI BANDI Luigi di Gino	Scansano	300.00.00	2866	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53	27.016.683 —	27.015.000 —	26- 3-53
13	VIGNALI Velia fu Giovanni, vedova PORCELLI	Gavorrano	45.37.80	1782	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	3.638.859 —	3.635.000 —	18-12-52
14	VIVARELLI Fabrizio di Romualdo-Emilio	Orbetello	31.35.35	1448	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	1.750.754 —	1.750.000 —	29-11-52
	Ente Delta Padano									
15	BROCCHI Maria fu Geremia, in Graziani	Ravenna	45.23.14	4321	28-12-52	19 s. o. 7	24- 1-53	7.788.861,50	7.785.000 —	2-11-53

Roma, addì 3 ottobre 1956

Visto, p. *il Ministro:* COBIANCHI

(4991)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno facente parte del deposito munizioni di Ceriano Laghetto, in comune di Solaro.

Con decreto interministeriale n. 66 del 15 gennaio 1955 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno (mq. 3728,54) facente parte del deposito munizioni di Ceriano Laghetto, in comune di Solaro.

(5149)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto interministeriale 2 agosto 1956, concernente la ricostituzione della Commissione per lo studio della situazione generale del bacino Euganeo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 12 ottobre 1956, nella 4ª riga dell'art. 1, a pagina 3729, in luogo di « Contari prof. Michele, presidente », leggasi « Gortani prof. Michele, presidente ».

(5168)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 23 ottobre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,91	624,92	624,91	624,84	—	624,92	624,92	624,84	624,25
$ Can.	641,15	641,625	641,50	641,30	641,125	—	641,375	641,125	641,12	641,25
Fr. Sv. lib.	145,75	145,78	145,77	145,75	145,75	—	145,75	145,75	145,75	145,81
Kr. D.	90,66	90,67	90,75	90,71	90,66	—	90,70	90,65	90,65	90,70
Kr. N.	87,69	87,69	87,77	87,75	87,75	—	87,74	87,69	87,69	87,70
Kr. Sv.	121,15	121,18	121,18	121,18	121,20	—	121,20	121,18	121,18	121,20
Fol.	165 —	165,01	165,06	165,05	165,025	—	165,02	165,02	165,02	165,05
Fr. B.	12,55	12,55	12,55	12,53875	12,5475	—	12,5475	12,551	12,55	12,55
Fr. Fr.	178,41	178,43	178,45	178,47	178,465	—	178,45	178,42	178,41	178,44
Fr. Sv. acc.	143,36	143,38	143,33	143,35	143,33	—	143,36	143,375	143,38	143,35
Lst.	1754 —	1754,375	1755,125	1755,375	1755 —	—	1755,375	1754 —	1754 —	1754,75
Dm. occ.	149,77	149,80	149,85	149,82	149,82	—	149,82	149,785	149,78	149,82

Media dei titoli del 23 ottobre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,15
Id. 3,50 % 1902	59,30
Id. 5 % 1935	84,925
Redimibile 3,50 % 1934	79,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,875
Id. 5 % 1936	95,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	84,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1956

1 Dollaro USA	624,915
1 Dollaro canadese	641,337
1 Franco svizzero lib.	145,75
1 Corona danese	90,705
1 Corona norvegese	87,745
1 Corona svedese	121,19
1 Fiorino olandese	165,035
1 Franco belga	12,543
100 Franchi francesi	178,46
1 Franco svizzero acc.	143,355
1 Lira sterlina	1755,375
1 Marco germanico	149,82

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Caudi Federico intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio di data 20 settembre 1932, n. 8431-I, nella forma originaria e precisamente da « Caudi » a « Caudek »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 20 settembre 1932, n. 8431-I, nel senso che il cognome del sig. Caudi Federico fu Carlo e della fu Boschin Francesca, nato a Savogna d'Isonzo l'8 gennaio 1905 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Caudek ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Zavrtanik Dorotea fu Andrea e della Vuga Maria, nata a Salcano il 27 gennaio 1912, moglie;

Caudi Marcello di Federico e di Zavrtanik Dorotea, nato a Gorizia il 29 aprile 1930, figlio;

Caudi Vittorio di Federico e di Zavrtanik Dorotea, nato a Savogna il 21 maggio 1934, figlio;

Caudi Maria Stefania di Federico e di Zavrtanik Dorotea, nata a Savogna il 21 maggio 1937, figlia;

Caudi Laura di Federico e di Zavrtanik Dorotea, nata a Savogna il 18 luglio 1943, figlia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 1° ottobre 1956

p. *Il prefetto*: LORICCHIO

(5091)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nella sessione straordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale (Luglio 1956).

SEDE DI ROMA

	Prove scritte punti su 250	Prove orali punti su 50
	—	—
1. Amenta Calogero	182	24
2. Baldini Ettore	189	22
3. Barbi Gaetano	195	25
4. Bartolo Calogero Leone	189	23
5. Belardelli Claudio	180	25
6. Bernini Paolino	179	21
7. Bianco Antonio	188	26
8. Bondì Antonino	191	24
9. Borsellino Giuseppe	177	21
10. Bruno Salvatore	180	25
11. Buzzi Gastone	180	21
12. Cafagna Francesco	184	21
13. Cajozzo Salvatore	189	21
14. Camino Mario	196	27
15. Cappellò Fulvio	194	21
16. Carluccio Antonio	191	21
17. Caruso Giovanni	187	24
18. Casillo Ciro	178	23
19. Centonze Gaspare	192	24
20. Corona Arnaldo	184	24
21. Costanzo Aldo	195	22
22. Crescenzi Aquilino	180	24
23. D'Anna Nino	179	23
24. De Gregoris Gioberto	175	22
25. De Lorenzis Glicerio	175	21
26. De Martis Guido	179	22
27. De Rossi Alberto	176	23
28. Di Como Carlo	194	24
29. Donato Antonio	183	26
30. Fabbro Raffaello	175	24
31. Fiorentin Antonio	189	30
32. Fiorini Lorenzo	175	21
33. Giannone Orazio	178	21
34. Giovannelli Francesco	175	25
35. Guaglione Giovanni	175	21
36. Inì Antonino	175	21
37. Lacanna Vincenzo	179	24
38. Leone Felice	179	22
39. Malandra Antonio	193	29
40. Mangiacapra Ivo	183	22
41. Martorana Salvatore	182	25
42. Melandri Eligio	188	24
43. Miranda Assalonne	175	21
44. Nisi Giulio	175	21
45. Pepe Angelo	184	24
46. Piceno Emerico	190	24
47. Pili Mario	175	24
48. Poli Sergio	179	21
49. Portaro Raffaele	175	21
50. Rizzo Guido	183	26
51. Russo Gaetano	197	28
52. Sanvito Luciana	175	21
53. Savarino Franco	175	27
54. Scarongella Gioacchino	175	21
55. Schilirò Giuseppe	185	21
56. Servili Valerio	192	24
57. Spirito Alfredo	191	25
58. Valenti Franco	186	23
59. Vivaldi Giuseppe	175	21

(5134)

Graduatoria del concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Castel San Pietro (Bologna).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 giugno 1955 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Castel San Pietro (Bologna);

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Castel San Pietro (Bologna), nell'ordine appresso indicato:

1. Bitetti dott. Giuseppe	punti	93,29	su 132
2. Rodighiero dott. Rocco	»	90,65	»
3. Cantanna dott. Pietro	»	90,29	»
4. Spadoni Astolfo	»	86,35	»
5. Assenza dott. Salvatore	»	85,02	»
6. Boeri dott. Sergio	»	83,71	»
7. Silvano dott. Guido	»	83,60	»
8. Lucchese Cosimo	»	82,72	»
9. Magnanelli Marsilio	»	82,44	»
10. Damiani Italo	»	82,16	»
11. Crea Giuseppe	»	82 —	»
12. Campero Mario	»	81,86	»
13. Bulla Guglielmo	»	80,81	»
14. Marazzita Giuseppe	»	80,50	»
15. Baraldi dott. Dario	»	80,24	»
16. Ghezzi Pietro	»	79,50	»
17. Repetti Pietro	»	79 —	»
18. Bitelli Camillo	»	78,59	»
19. Cassano dott. Pasquale	»	78,30	»
20. Tosatti dott. Camillo	»	77,88	»
21. Schinco dott. Emilio	»	76,64	»
22. Graziani dott. Marcello	»	76,52	»
23. Camato dott. Michele	»	75,98	»
24. Bianchi dott. Ettore	»	75,22	»
25. Trentini Marino, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75 —	»
26. Mennini dott. Aldo	»	75 —	»
27. Bonini Celso	»	74,95	»
28. Crapulli Ferdinando	»	74,72	»
29. Gallo Alberindo	»	73,50	»
30. Lugli dott. Giuseppe	»	73,21	»
31. Turra Andrea	»	71,71	»
32. D'Amario Umberto	»	71,47	»
33. Citarelli dott. Raffaele	»	71 —	»
34. Di Conza dott. Beniamino	»	70,55	»
35. Ruggieri dott. Angelantonio	»	69,95	»
36. Cappa Francesco	»	69,89	»
37. Buono dott. Raffaele	»	69,29	»
38. Capobianco Leonzio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	69,16	»
39. Bertazzoli Olivo	»	69,16	»
40. Tollis dott. Aldo	»	68,90	»
41. Faga Luigi	»	68,66	»
42. Ferretti dott. Gaetano, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	67,63	»
43. Cieri dott. Annibale	»	67,63	»
44. Sosso Gabriele	»	67 —	»
45. Giannetti dott. Giunio	»	66,38	»
46. Iorio dott. Giovanni	»	66,22	»
47. Locati dott. Angelo	»	64,35	»
48. Palatiello dott. Vincenzo	»	64,19	»
49. D'Alessandria dott. Giuseppe	»	63,05	»
50. Alemanno Nicola	»	63,04	»
51. Pacileo dott. Vincenzo	»	63,01	»
52. De Filippi dott. Filippo	»	62,90	»
53. Uasone dott. Eduardo	»	62,64	»
54. Tricomi Quintino	»	62,50	»
55. Borghese Giuseppe	»	62,30	»
56. Carta Giovanni	»	62,22	»
57. Bertolino dott. Aldo	»	62,17	»

58. Blandini Guido	punti	62 —	su 132
59. Coppa dott. Gerardo	»	61,42	»
60. Rocchi dott. Carlo	»	61,36	»
61. Marangoni Umberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	61 —	»
62. Rollone Eusebio	»	61 —	»
63. Fedele dott. Antonino	»	60,50	»
64. Bertinetti dott. Mario	»	60,47	»
65. Guzzi Luigi	»	60,22	»
66. Fuscà dott. Cesare	»	59,78	»
67. Polledri dott. Giuseppe	»	59 —	»
68. Ballarini Mario	»	58,84	»
69. Bertino Giuseppe	»	58,81	»
70. Verga dott. Vincenzo	»	58,66	»
71. Salvi Mario	»	58,02	»
72. Montefusco dott. Gerardo	»	58 —	»
73. Bartolomei Adelmo	»	57,87	»
74. Romano dott. Pasquale	»	57,56	»
75. Crisopulli dott. Domenico	»	57,52	»
76. Lucchesi Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	57,16	»
77. Preteroti Bruno	»	57,16	»
78. Bernasconi Antonio	»	57,02	»
79. Stuani dott. Luigi, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	57 —	»
80. Campanella dott. Giovanni	»	57 —	»
81. Maroncelli dott. Giulio	»	56,64	»
82. Maddaloni Pasquale	»	56,50	»
83. Greco Donato	»	56,33	»
84. Alagna dott. Gaetano	»	56,25	»
85. Trapani Leopoldo	»	56,06	»
86. Marino Silvio	»	55,62	»
87. Caruana Salvatore	»	55 —	»
88. Bove Giosuè	»	54,70	»
89. Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	54,50	»
90. Pirone Antonio	»	54,50	»
91. Sacco Palmino	»	54,37	»
92. Tognocchi dott. Candido	»	54,33	»
93. Privitera Alfio	»	53,99	»
94. Procaccini dott. Domenico	»	53,81	»
95. Maggi Luigi	»	53,50	»
96. Martino dott. Francesco	»	53,10	»
97. Lavorato Francesco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	53 —	»
98. Lattuca Pasquale	»	53 —	»
99. Milano Alberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	52,50	»
100. Sallustio dott. Vito	»	52,50	»
101. Leotta Cosimo	»	52,08	»
102. Cavalieri dott. Leovigildo	»	52,07	»
103. Palazzi Domenico	»	52,03	»
104. Rachini Gino	»	51,97	»
105. Ghergia dott. Dionisio	»	51,79	»
106. Donati Gualtiero	»	51,16	»
107. Perri Marziale	»	51,02	»
108. Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	50,69	»
109. Casalino Ettore	»	50,54	»
110. Belleli Luigi, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	50,50	»
111. Pettinicchio dott. Matteo	»	50,50	»
112. Attinà dott. Arturo	»	50,45	»
113. Savojardo Angelo	»	50,22	»
114. Teodosi Luigi	»	49,50	»
115. Cassetti dott. Luigi	»	49,06	»
116. Infante Tito	»	48,83	»
117. Mascio Guido	»	48,78	»
118. Achilli Amedeo	»	48,66	»
119. Musumeci Umberto	»	48 —	»
120. Strangi Carmelo	»	46,50	»
121. Borrelli Antonio	»	45,20	»
122. Tamburrano Nicola	»	44,83	»
123. Alifano Rocco	»	44,50	»
124. Di Camillo Lamberto	»	42,50	»
125. Cuppini Amedeo	»	41 —	»
126. Fariello Salvatore	»	40,82	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(5092)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1955, registro n. 34, foglio n. 26, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1956, registro n. 24, foglio n. 363, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1955, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente del Servizio di amministrazione, indetto col decreto Ministeriale 4 luglio 1955, citato nelle premesse:

1. S. Ten. amm.ne cpl. Imposimato Achille	punti	37,70
2. Ten. amm.ne cpl. Giolito Silvano	»	36,06
3. S. Ten. amm.ne cpl. Contegno Alfonso	»	35,98
4. S. Ten. ftr. cpl. Venturini Sergio	»	34,48
5. Ten. ftr. cpl. Cutuli Domenico	»	34,18
6. S. Ten. amm.ne cpl. Marra Antimo	»	34,12
7. Ten. genio cpl. Loporchio Giuseppe	»	32,92
8. S. Ten. amm.ne cpl. Cirillo Francesco	»	32,90
9. S. Ten. amm.ne cpl. Di Cesare Mario	»	32,32
10. S. Ten. amm.ne cpl. Pumilia Ignazio	»	32,30
11. S. Ten. amm.ne cpl. Imbriale Carmine	»	32,06
12. S. Ten. art. cpl. Scatozza Antonio	»	31,08
13. Ten. ftr. cpl. Lo Presti Carmelo	»	31,04
14. S. Ten. suss.za cpl. Collmann Mario	»	30,70
15. Ten. amm.ne cpl. Palmiotta Vito	»	30,38
16. S. Ten. art. cpl. De Simone Rodolfo	»	30,10
17. Ten. amm.ne cpl. Spacciante Giuseppe	»	30,08
18. S. Ten. amm.ne cpl. Fungo Domenico	»	30,02
19. Ten. amm.ne cpl. D'Agnone Antonio	»	29,94
20. Ten. ftr. cpl. Maggio Paolo	»	29,82
21. Ten. art. cpl. Cortellessa Achille	»	29,42
22. Ten. art. cpl. Patrizi Bruno	»	29,36
23. S. Ten. amm.ne cpl. Lo Conte Alberto	»	29,32
24. S. Ten. art. cpl. Jogna Romeo	»	29,14
25. S. Ten. ftr. cpl. Cataldi Paolo	»	29,12
26. S. Ten. amm.ne cpl. Luperto Aldo	»	29,06
27. S. Ten. amm.ne cpl. Caputo Nicolò	»	28,90
28. Ten. art. cpl. Maritato Orazio	»	28,88
29. S. Ten. amm.ne cpl. Della Valle Armando	»	28,84
30. Ten. suss.za cpl. Guerrera Ugo	»	28,56
31. S. Ten. amm.ne cpl. Errico Bartolo	»	28,30

32. Ten. suss.za cpl. Volpe Antonio . punti 28,06
33. Ten. amm.ne cpl. Villani Luigi . . » 28,02
34. Ten. amm.ne cpl. Belvisi Salvatore » 27,86
35. S. Ten. amm.ne cpl. Calderone Antonino » 27,78
36. Ten. genio cpl. Bellotti Alessandro » 27,72
37. Ten. genio cpl. Morici Matteo . . » 27,70
38. Ten. art. cpl. Santini Ennio . . » 27,66
39. Ten. genio cpl. Guida Vincenzo . » 27,58
40. S. Ten. ftr. cpl. Pulvirenti Francesco » 27,54
41. S. Ten. ftr. cpl. Novello Federico . » 27,48
42. Ten. ftr. cpl. Ciminelli Paolo » 27,42
43. S. Ten. amm.ne cpl. Scarpellini Giovanni » 27,32
44. Ten. amm.ne cpl. Dughera Gianni » 27,28
45. S. Ten. art. cpl. Violante Salvatore » 27,16
46. Ten. amm.ne cpl. Favale Tommaso . » 27,08
47. Ten. ftr. cpl. Petrillo Salvatore . » 26,96
48. S. Ten. amm.ne cpl. Caselgrandi Mario . » 26,30
49. S. Ten. art. cpl. Strazzeri Sebastiano » 26,12
50. S. Ten. amm.ne cpl. Brandi Mario » 26,02
51. S. Ten. ftr. cpl. Accolla Giuseppe » 25,90
52. S. Ten. ftr. cpl. Zazzaro Crescenzo » 25,88
53. S. Ten. suss.za cpl. Longhitano Francesco » 25,66
54. S. Ten. genio cpl. Giusti Salvatore » 25,56
55. S. Ten. ftr. cpl. Panuccio Stefano Vincenzo » 25,42
56. S. Ten. ftr. cpl. Cassia Francesco » 25,38
57. S. Ten. art. cpl. Epstein Sergio » 25,20
58. S. Ten. amm.ne cpl. Lepore Michele » 25,00
59. S. Ten. art. cpl. Ricci Giuseppe Ernesto » 24,80
60. S. Ten. amm.ne cpl. Paladino Annunziato » 24,66
61. S. Ten. ftr. cpl. Santucci Giancarlo » 24,38

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. S. Ten. amm.ne cpl. Imposimato Achille punti 37,70
2. Ten. amm.ne cpl. Giolito Silvano » 36,06
3. S. Ten. amm.ne cpl. Contegno Alfonso » 35,98
4. S. Ten. ftr. cpl. Venturini Sergio » 34,48
5. Ten ftr. cpl. Cutuli Domenico . » 34,18
6. S. Ten. amm.ne cpl. Marra Antimo » 34,12
7. Ten. genio cpl. Loporchio Giuseppe » 32,92
8. S. Ten. amm.ne cpl. Cirillo Francesco » 32,90
9. S. Ten. amm.ne cpl. Di Cesare Mario » 32,32
10. S. Ten. amm.ne cpl. Pumilia Ignazio . . » 32,30
11. S. Ten. amm.ne cpl. Imbriale Carmine » 32,06
12. S. Ten. art. cpl. Scatozza Antonio » 31,08
13. Ten. ftr. cpl. Lo Presti Carmelo » 31,04
14. S. Ten. suss.za cpl. Collmann Mario » 30,70
15. Ten. amm.ne cpl. Palmiotta Vito » 30,38
16. S. Ten. art. cpl. De Simone Rodolfo » 30,10
17. Ten. amm.ne cpl. Spacciante Giuseppe » 30,08
18. S. Ten. amm.ne cpl. Fungo Domenico » 30,02
19. Ten. amm.ne cpl. D'Agnone Antonio » 29,94
20. Ten. ftr. cpl. Maggio Paolo » 29,82
21. Ten. art. cpl. Cortellessa Achille » 29,42
22. Ten. art. cpl. Patrizi Bruno . » 29,36
23. S. Ten. amm.ne cpl. Lo Conte Alberto . » 29,32
24. S. Ten. art. cpl. Jogna Romeo . » 29,14
25. S. Ten. ftr. cpl. Cataldi Paolo . . » 29,12
26. S. Ten. amm.ne cpl. Luperto Aldo . . » 29,06
27. S. Ten. amm.ne cpl. Caputo Nicolò . » 28,90
28. Ten. art. cpl. Maritato Orazio » 28,88
29. S. Ten. amm.ne cpl. Della Valle Armando » 28,84
30. Ten. suss.za cpl. Guerrera Ugo . » 28,56

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. S. Ten. amm.ne cpl. Errico Bartolo . . punti 28,30
2. Ten. suss.za cpl. Volpe Antonio . . » 28,06
3. Ten. amm.ne cpl. Villani Luigi . . » 28,02
4. Ten. amm.ne cpl. Belvisi Salvatore . » 27,86
5. S. Ten. amm.ne cpl. Calderone Antonino » 27,78
6. Ten. genio cpl. Bellotti Alessandro . . » 27,72
7. Ten. genio cpl. Morici Matteo . . . » 27,70
8. Ten. art. cpl. Santini Ennio . . . » 27,66
9. Ten. genio cpl. Guida Vincenzo . . . » 27,58
10. S. Ten. ftr. cpl. Pulvirenti Francesco . » 27,54
11. S. Ten. ftr. cpl. Novello Federico . . » 27,48
12. Ten. ftr. cpl. Ciminelli Paolo . punti 27,42
13. S. Ten. amm.ne cpl. Scarpellini Giovanni » 27,32
14. Ten. amm.ne cpl. Dughera Gianni . . » 27,28
15. S. Ten. art. cpl. Violante Salvatore . . » 27,16
16. Ten. amm.ne cpl. Favale Tommaso . . » 27,08
17. Ten. ftr. cpl. Petrillo Salvatore . . » 26,96
18. S. Ten. amm.ne cpl. Caselgrandi Mario » 26,30
19. S. Ten. art. cpl. Strazzeri Sebastiano . » 26,12
20. S. Ten. amm.ne cpl. Brandi Mario . . » 26,02
21. S. Ten. ftr. cpl. Accolla Giuseppe . . » 25,90
22. S. Ten. ftr. cpl. Zazzaro Crescenzo . » 25,88
23. S. Ten. suss.za cpl. Longhitano Francesco » 25,66
24. S. Ten. genio cpl. Giusti Salvatore » 25,56
25. S. Ten. ftr. cpl. Panuccio Stefano Vincenzo » 25,42
26. S. Ten. ftr. cpl. Cassia Francesco . » 25,38
27. S. Ten. art. cpl. Epstein Sergio . » 25,20
28. S. Ten. amm.ne cpl. Lepore Michele » 25,00
29 S. Ten. art. cpl. Ricci Giuseppe Ernesto » 24.80
30. S. Ten. amm.ne cpl. Paladino Annunziato » 24.66
31. S. Ten. ftr. cpl. Santucci Giancarlo » 24,38

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel giornale militare.

Roma, addì 14 settembre 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1956
Registro n. 37 *Esercito, foglio n.* 398. — Massimo

(5167)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali

Diario delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo ragioneria e segreteria - gruppo B.

Si porta a conoscenza degli interessati che le prove scritte del concorso a cinquanta posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo ragioneria e segreteria - gruppo *B*, grado 8° (11° dello Stato), indetto dall'E.N.P.A.S. in data 22 febbraio 1956 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile stesso anno, avranno luogo presso il Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26, 27 e 28 novembre 1956.

(5166)

PREFETTURA DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 13870/*A* del 10 marzo 1956, con il quale sono stati attribuiti i posti di ufficiale sanitario per il cui conferimento venne indetto concorso con decreto n. 27228 del 6 giugno 1951 e successive modifiche;

Visto i successivi decreti n. 43399 del 3 agosto 1946, numero 46243 del 22 agosto 1956 e n. 53785 del 2 ottobre 1956, con i quali sono state apportate modificazioni al citato decreto del 10 marzo 1956;

Considerato che il dott. Passaretti Matteo ha rinunziato al posto di ufficiale sanitario del comune di Teano;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di altro titolare per il posto resosi vacante;

Visto il proprio decreto n. 13870 del 10 marzo 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei;

Considerato che i candidati Badano Giovanni e Di Rosa Salvatore hanno preventivamente rinunziato alla assegnazione del posto sopraindicato;

Visto l'art. 34 del vigente testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 22, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al pròprio decreto n. 13870/*A* del 10 marzo 1956, e successive modifiche sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

Il dott. Razzino Antonio è nominato titolare del posto di ufficiale sanitario del comune di Teano in luogo del dottor Passaretti Matteo, rinunciatario.

Il sopraindicato sanitario è tenuto ad assumere servizio nel posto di cui è nominato titolare entro e non oltre giorni dieci dalla data di notifica del presente decreto, e sarà dichiarato rinunciatario del posto ove non assuma servizio senza giustificato motivo entro detto termine.

Agli effetti economici ed agli effetti del periodo di esperimento, la nomina decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della Prefettura.

Caserta, addì 6 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: CORTUGNO

(5100)

PREFETTURA DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Enna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto n. 1030/3ª San., in data 15 aprile 1954, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di medico condotto della prima sezione orientale di Leonforte;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei medici e del comune di Leonforte, in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto della prima sezione orientale di Leonforte è così costituita:

Presidente:
Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:
De Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale;
Farina dott. Benedetto, primario medico dell'Ospedale civile Umberto I di Enna;
Galvano dott. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale civile Umberto I di Enna;
Alfano dott. Franco, medico condotto.

Segretario:
Pivetti dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Enna.

Enna, addì 12 ottobre 1956

Il prefetto: TEDESCO

(5135)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 24633/1 del 1° agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 4245 del 7 febbraio 1956;

Visto il proprio decreto n. 24633/2 del 1° agosto 1956, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Antonio Paganelli si è resa vacante la condotta medica di Castelsantangelo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Umberto Falsetti è dichiarato vincitore della condotta medica di Castelsantangelo in sostituzione del dottor Antonio Paganelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 11 ottobre 1956

Il prefetto: FABIANI

(5154)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 41/48798 San. in data 22 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 San. in data 20 marzo 1952;

Visto il proprio decreto n. 42/48799 San. in data 22 agosto 1956, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso alle ostetriche vincitrici;

Ritenuto che la 2ª condotta ostetrica di Sasso Marconi (Pontecchio), a seguito di rinuncia dell'ostetrica Salvi Amelia (1ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che l'ostetrica Bernardi Aldina (6ª in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bernardi Aldina è dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica di Sasso Marconi (Pontecchia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 12 ottobre 1956

Il prefetto: GAIPA

(5142)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.